

**Legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 (BUR n. 131/2021)
(Novellazione)**

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, N. 40 “DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI”

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 1 dell’[articolo 4](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “*di cui all’art. 53*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”*”.

Art. 2 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. Al comma 3 dell’[articolo 6](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: “*del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61*”, sono sostituite dalle seguenti: “*del comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*”.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’[articolo 8](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:
omissis ⁽¹⁾

Art. 4 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’[articolo 9](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:
omissis ⁽²⁾

Art. 5 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

1. L’[articolo 12](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:
omissis ⁽³⁾

Art. 6 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. L'[articolo 13](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

omissis ⁽⁴⁾

Art. 7 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. L'[articolo 14](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

omissis ⁽⁵⁾

2. Fino all'approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) da parte della Giunta regionale del provvedimento relativo alla definizione delle procedure e delle modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di cui all'[articolo 14](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014 "Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Precisazioni." (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n. 101 del 21 ottobre 2014) "Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l'utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni." per le parti compatibili con le previsioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificata dalla presente legge.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. La lettera a) del comma 1 dell'[articolo 17](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituita dalle seguenti lettere:

omissis ⁽⁶⁾

Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 2 dell'[articolo 18](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, dopo le parole "*l'apertura di nuovi pozzi,*" sono aggiunte le seguenti parole: "*per l'approfondimento di pozzi esistenti,*".

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

omissis ⁽⁷⁾

Art. 10 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'[articolo 23](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "e 26" sono sostituite dalle seguenti: "e 13".

Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'[articolo 27](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: "rinnovi," è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: "rinnovano," è soppressa.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Il comma 2 dell'[articolo 32](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

omissis ⁽⁸⁾

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppresso.

3. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è così sostituito:

omissis ⁽⁹⁾

Art. 13 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Il comma 1 dell'[articolo 47](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è preceduto dal seguente comma:

omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 14 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'[articolo 49](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale e l'Ulss*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all'azienda Ulss*".

Art. 15 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Il comma 1 dell'[articolo 52](#) della legge regionale 10 ottobre

1989, n. 40, è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*I dispositivi suddetti*" sono sostituite dalle parole: "*I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 17*".

3. Al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è soppressa la parola "*telegraficamente*".

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 53 bis nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Dopo l'[articolo 53](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è inserito il seguente articolo:
omissis ⁽¹⁾

Art. 17 - Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 1 dell'[articolo 54](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*o con atto separato del Presidente della Giunta regionale*" sono soppresse.

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento alla Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 1 dell'[articolo 10](#);
- b) comma 2 dell'[articolo 11](#);
- c) commi 4 e 5 dell'[articolo 16](#);
- d) lettera d) del comma 1 e commi 4 e 6 dell'[articolo 17](#);
- e) commi 1 e 5 dell'[articolo 18](#);
- f) commi 2 e 4 dell'[articolo 21](#);
- g) comma 1 dell'[articolo 23](#);
- h) comma 1 dell'[articolo 24](#);
- i) commi 1 e 5 dell'[articolo 29](#);
- j) comma 2 dell'[articolo 30](#);
- k) commi 1 e 5 dell'[articolo 33](#);
- l) comma 1 dell'[articolo 34](#);
- m) comma 2 dell'[articolo 36](#);
- n) comma 1 dell'[articolo 37](#);
- o) commi 1 e 2 dell'[articolo 38](#);
- p) commi 1 e 4 dell'[articolo 39](#);
- q) lettera d) del comma 2 dell'[articolo 40](#);

- r) comma 1 dell'[articolo 43](#);
- s) comma 1 dell'[articolo 47](#);
- t) comma 2 dell'[articolo 48](#);
- u) comma 6 dell'[articolo 50](#).

2. Nelle seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, ferme restando le modifiche apportate alle stesse dalla presente legge, il riferimento al Presidente della Giunta regionale è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 2 dell'[articolo 17](#);
- b) commi 1 e 2 dell'[articolo 22](#);
- c) comma 1 dell'[articolo 24](#);
- d) comma 3 dell'[articolo 28](#);
- e) comma 1 dell'[articolo 30](#);
- f) commi 1 e 6 dell'[articolo 32](#);
- g) comma 4 dell'[articolo 33](#);
- h) comma 3 dell'[articolo 37](#);
- i) comma 1 dell'[articolo 48](#);
- l) comma 5 dell'[articolo 50](#).

3. Nell'intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.

Art. 19 - Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, così come modificata dalla presente legge, si applicano a tutti i procedimenti in corso disciplinati dalla medesima legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.

Art. 20 - Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40:

- a) [articolo 26](#);
- b) comma 5 dell'[articolo 55](#).

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 22 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 2() Testo riportato all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 3() Testo riportato all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
- 4() Testo riportato all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 5() Testo riportato all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 6() Testo riportato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 7() Testo riportato al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 8() Testo riportato al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 9() Testo riportato al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 10() Testo riportato prima del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 11() Testo riportato dopo l'articolo 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.